

# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 264 DEL 12/12/2019

Proposta n. 347 / 2019

Oggetto: STATUZIONE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE RIFERITE ALLA TOSAP. ANNO D'IMPOSTA 2020

L'anno 2019 addì 12 del mese di Dicembre alle ore 19.00 nella sede Comunale di Casatenovo.

Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

All'appello risultano:

Nome e cognome	Qualifica	Presente
GALBIATI FILIPPO	Sindaco	NO
COMI MARTA	ViceSindaco	SI
BRAMBILLA DARIO	Assessore esterno	SI
PIROVANO GUIDO	Assessore esterno	NO
CALDIROLA GAETANO	Assessore	SI
PICCHI MARTA	Assessore	SI

Presenti: 4 Assenti: 2

Assiste il Segretario Generale MENDICINO GIUSEPPE

Il Sig. COMI MARTA, ViceSindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

Oggetto: STATUZIONE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE RIFERITE ALLA TOSAP. ANNO DIMPOSTA 2020

---

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- L'art. 54 del DLgs. 15/12/1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23/03/1998 n. 56, che prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione, stabilendo così la connessione logico funzionale tra le predette delibere poiché l'approvazione delle tariffe è presupposto per la determinazione delle entrate, e quindi, per la formazione del Bilancio dell'Ente locale;
- L'art. 27 comma 8, della Legge 448/2001 (Finanziaria 2002), che stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali;

Considerato il comma 169 articolo unico, della Finanziaria 2007, laddove è previsto che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° GENNAIO dell'anno di riferimento;

Visto il decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, ed in particolare:

- Le disposizioni riferenti alla revisione ed armonizzazione della T.O.S.A.P. Capo II (Tassa Occupazione di spazi ed aree pubbliche);

Visti i seguenti provvedimenti:

- Determinazione n. 1103 del 30/12/2005, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva per la concessione del servizio accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche a favore della ditta DUOMO GPA S.r.l. con sede legale in Milano viale Sarca n. 195, per il periodo 01/01/2006 – 31/12/2009;
- Determinazione n. 551 del 2.11.2009 avente ad oggetto: "Indizione gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e Tosap. Periodo 1.1.2010-31.12.2014";
- Determinazione n. 40 del 3.11.2014 avente ad oggetto: "Indizione gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e Tosap. Periodo 1.1.2015-31.12.2019";

- Delibera di Giunta n. 218 del 17.11.2017 avente ad oggetto: “risoluzione contratto concessione servizio di accertamento e riscossione imposta comunale pubblicità, diritti affissioni e tosap. Periodo 1.1.2015-31.12.2019. Atto di indirizzo.
- Determinazione n. 51 del 5.12.2016 avente ad oggetto: AGGIUDICAZIONE MEDIANTE SINTEL A FAVORE DELLA SOC. M.T. SPA DELL' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI;
- Determinazione n. 45 del 5.09.2017 avente ad oggetto: “DETERMINA A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. PERIODO 1/1/2018-31/12/2020 FACOLTA' PROROGA PER 3 ANNI”

Viste in particolare le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- Deliberazione n. 30 del 06-03-2007 avente ad oggetto :” STATUZIONE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO 2007”;
- Deliberazione n. 29 del 06-03-2007 avente ad oggetto :” STATUZIONE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.. ANNO 2007”;
- Deliberazione n. 30 del 25-02-2008 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite ai seguenti tributi: Tarsu – Tosap – Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Anno d'imposta 2008”;
- Deliberazione n. 224 del 26-11-2008 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite ai seguenti tributi: Tarsu – Tosap – Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Anno d'imposta 2009”;
- Deliberazione n. 213 del 30-11-2009 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite ai seguenti tributi: Tosap – Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Anno d'imposta 2010”;
- Deliberazione n. 5 del 14-01-2011 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite alla Tosap. Anno d'imposta 2011”;
- Deliberazione n. 77 del 8-05-2012 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite alla Tosap. Anno d'imposta 2012”;
- Deliberazione n. 82 del 21-05-2013 avente ad oggetto: ” Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – T.O.S.A.P. – adeguamento delle tariffe da applicarsi con decorrenza 01.01.2013;
- Deliberazione n. 87 del 17-04-2014 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite alla Tosap. Anno 2014;
- Deliberazione n. 130 del 08-07-2015 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite alla Tosap. Anno 2015;
- Deliberazione n. 44 del 10-03-2016 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite alla Tosap. Anno 2016;
- Deliberazione n. 214 del 10-11-2016 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite alla Tosap. Anno 2017;
- Deliberazione n. 227 del 06-12-2017 avente ad oggetto: ”Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite alla Tosap. Anno 2018;

- Deliberazione n. 8 del 17-01-2019 avente ad oggetto: "Statuizione in ordine all'applicazione delle tariffe riferite alla Tosap. Anno 2019;

Considerate le seguenti modifiche apportate dalle norme legislative vigenti:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), in caso di mancata approvazione entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio, le tariffe e le aliquote degli enti locali si intendono prorogate di anno in anno;
- Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in Legge 24.07.2008, n. 126, si dispone che "Dalla entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con Legge dello Stato";

CONSIDERATO, altresì, che con la **Legge n. 11 del 27 febbraio 2015** è stato **convertito** il Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014 (cosiddetto "**Decreto Milleproroghe**"). La Legge di conversione ed il testo coordinato sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2015. Tra gli aspetti fiscali vi è il **rinvio all'anno 2016 dell'introduzione dell'imposta municipale secondaria (Imus)**, che, a partire dal 2015, avrebbe dovuto sostituire il canone e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni ed il canone per l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari. Il rinvio è dovuto all'assenza del regolamento governativo che avrebbe dovuto dettare ai Comuni i criteri da seguire per l'applicazione della nuova imposta (articolo 10, comma 11-bis);

CONSIDERATO che con la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Prot. 281 del 12 gennaio 2015, il Direttore Generale delle Finanze, analizzata la questione giuridica sopra riportata, concludeva indicando l'impossibilità di istituire autonomamente l'IMUS con regolamento comunale fino all'emanazione del sopra richiamato regolamento governativo e indicava la prosecuzione di applicazione, tra le altre, della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità anche per il 2015;

DATO ATTO che l'art.1 comma 25 della LEGGE DI STABILITA' 2016 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" pubblicata sulla GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) **ha abrogato l'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativo all'introduzione dell'IMU Secondaria;**

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - T.O.S.A.P. - approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 21.04.1994, e s.m.i.;

Visti:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
- il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018 che ha differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2019;

Ritenuto, pertanto, in mancanza di modifiche legislative in materia di Tosap, di confermare, per l'esercizio 2020, le tariffe in parola già in vigore nell'anno 2019, risultanti dall'allegato "tariffe tosap 2020" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di Giunta Comunale;

Visti, i seguenti pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. 267/2000:

- a. dal Responsabile del Settore Programmazione Risorse in ordine alla regolarità tecnica;
- b. dal Responsabile del Settore Programmazione Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art. 42, lett. "f" del D.lgs. 267/2000, laddove è prevista la competenza del Consiglio Comunale in ordine:

1. all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
2. alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Dato atto che, in conformità a tale previsione normativa si assiste ad una ripartizione delle competenze, per cui :

- a) il Consiglio definisce la parte ordinamentale della materia;
- b) la Giunta approva le aliquote specifiche per ogni singolo tributo e le relative variazioni;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. nn. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente resi ed accertati;

### **DELIBERA**

1. di confermare, anche per il 2020 le tariffe riguardanti la (TOSAP) tassa occupazione spazi ed aree pubbliche già in vigore nell'anno 2019, risultanti dall'allegato "tariffe tosap 2020" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di trasmettere a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario M.T. Spa del relativo servizio;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
4. di incaricare il Responsabile del Settore Programmazione Risorse di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 6/12/2011, n. 201, copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

## DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle tariffe Tosap a decorre dal 1° gennaio 2020.

Allegato: Tariffe Tosap 2020



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 347**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **STATUZIONE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE RIFERITE ALLA TOSAP. ANNO D'IMPOSTA 2020**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **11/12/2019**

Il Responsabile di Settore

**Adriano Usuelli**

## Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **12/12/2019**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Paola Sala**


Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL VICESINDACO  
COMI MARTA

IL SEGRETARIO GENERALE  
MENDICINO GIUSEPPE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

mendicino giuseppe;1;168169068058067369382329516959175375039  
COMI MARTA;2;12582777



## Comune di Casatenovo

### Provincia di Lecco

Ufficio Tributi/Ced/Pratiche concessioni  
cimiteriali. Tel. 039-9235203 email:  
servizio.tributi@comune.casatenovo.lc.it

#### TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE anno 2020

##### Comune di Classe IV

#### **PARTE I – OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA – SUPERFICIE.**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono *permanenti* le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono *temporanee* le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentate del 20%.
4. La *tassa è graduata*, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 2 categorie.
5. *La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml.* Le frazioni inferiori al mq. od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le *superfici eccedenti i 1.000 mq.* per le occupazioni temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con *installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante*, le superfici sono calcolate in ragione:
  - del 50% sino a 100 mq.;
  - del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.;
  - del 10% per la parte eccedente i 1.000.;
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

#### **PARTE II – OCCUPAZIONI PERMANENTI**

*Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari*, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1° (EURO)	2° (EURO)
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale <b>per mq.</b>	€ 28,28	€ 22,63
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo Pubblico – (Riduzione 30%) <b>per mq.</b>	€ 19,80	€ 15,84
3.	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico – (Riduzione obbligatoria al 30%) <b>per mq.</b>	€ 8,48	€ 6,79
4.	Passi carrabili		
4.1	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduzione al 90%) <b>per mq.</b>	€ 25,45	€ 20,36
5.	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie Assegnata <b>per mq</b>	€ 28,28	€ 22,63

### PARTE III – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata dell'occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 30% fino a 30 giorni e del 50% oltre i 30 giorni.

*La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:*

N.	OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1° (EURO)	2° (EURO)
2.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale <b>per mq.</b>	€ 1,97	€ 1,58
2.2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo comunale – (Riduzione 30%) <b>per mq.</b>	€ 1,38	€ 1,11

2.3	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa. <b>Per mq</b>	€ 0,59	€ 0,47
2.4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Aumento del 30%). <b>Per mq</b>	€ 2,56	€ 2,05
2.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 50%). <b>Per mq</b>	€ 0,98	€ 0,79
2.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell'80%). <b>Per mq</b>	€ 0,39	€ 0,32
2.7	Occupazione con autovetture di uso privato realizzato su aree a ciò destinate dal Comune (aumento del 30%). <b>Per mq</b>	€ 1,38	€ 1,11
2.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 50%) <b>per mq.</b>	€ 0,98	€ 0,79
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive – (riduzione della tariffa ordinaria dell'80%) . <b>Per mq.</b>	€ 0,39	€ 0,32
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%). <b>Per mq</b>	€ 0,98	€ 0,79

#### PARTE IV – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
2. La tassa determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.
3. *Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:*

N.	OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1°(EURO)	2° (EURO)
3.1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, comprese quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse; la tassa è determinata con criteri di cui al par.2, per Km lineare o frazione.....	€ 164,40	€ 131,52
3.2	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva eliminato art. 62 comma 1 L. 549/95.....	€ 3,29	€ 2,64
3.3	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km. Lineari tassa annua.....	€ 65,77	€ 52,61
	Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua.....	€ 13,15	€ 10,52

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie.

5. *Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:*

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1° (EURO)	2° (EURO)
5.1	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni: - fino a 1 Km lineare..... - Superiore al Km lineare.....		
		€ 6,57	€ 5,26
		€ 9,87	€ 7,89

5.2	Occupazioni di cui al punto 5.1 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: - fino ad 1 Km lineare.....	€ 8,54	€ 6,84
		- superiore al Km lineare .....	€ 12,82
5.3	Del 50 % per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: - fino ad 1 Km lineare..... - superiore al Km lineare	€ 9,87	€ 7,89
		€ 14,80	€ 11,84
5.4	Del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni: - fino ad 1 Km lineare..... - superiore al Km lineare.....	€ 13,15	€ 10,52
		€ 19,72	€ 15,78

#### PARTE V – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1° (EURO)	2° (EURO)
A	Centro abitato	€ 49,98	€ 39,98
B	Zona limitrofa	€ 30,25	€ 24,21
C	Sobborghi e zone periferiche	€ 13,15	€ 10,52
D	Frazioni	€ 6,57	€ 5,26

2. La tassa di cui al punto 1. E' applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionanti o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq.

comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

#### **PARTE VI – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1°(EURO)	2°(EURO)
A	Centro abitato	€ 13,15	€ 10,52
B	Zona limitrofa	€ 9,87	€ 7,89
C	Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 6,57	€ -